

Bellinzona
4 maggio 2020

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente

Gianni Cattaneo Davide Gai

Mario Lazzaro Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 10 gennaio 2019 dal signor

A.;

per denegata giustizia nei confronti di

B.;

viste le risultanze istruttorie in particolare le osservazioni 6 marzo 2019

della B.;

preso atto della decisione formale 12 febbraio 2019 con la quale la

denunciata ha preso posizione sulle richieste del ricorrente

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO ED IN DIRITTO

che il 30 maggio 2018 il signor A:, fondandosi sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello stato del 15 marzo 2011 (LIT), ha formulato nei confronti della B. la richiesta di accedere a della documentazione;

che dopo uno scambio di scritti che non occorre riassumere in questa sede, il richiedente con email 30 dicembre 2018 chiedeva una decisione formale entro 5 giorni;

che, in difetto di quanto richiesto, il signor A., in data 10 gennaio 2019, ha presentato ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata evasione della domanda di accesso atti del 30 maggio 2018;

che con risposta 6 marzo 2019 la B. ha postulato la reiezione del gravame siccome il 12 febbraio 2019 ha emanato la decisione formale inerente le richieste formulate dal richiedente;

che preliminarmente occorre esaminare se la scrivente Commissione è competente a dirimere la presente vertenza ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso competente nel merito (art. 67 LPAmm);

che giusta l'art. 2 LIT la legge si applica:

- a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi;
- b) al Consiglio di Stato, all'amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti;
- c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza;
- d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali;
- e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico;

che alla legge soggiacciono inoltre società private a partecipazione statale maggioritaria o altri organismi incaricati di compiti di interesse pubblico: fra queste istituzioni rientrano segnatamente l'AET, l'EOC, l'USI e la SUPSI, l'ETT, l'ACR nonché la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, i Patriziati, le Parrocchie, i Consorzi di pubblica utilità retti dalla legge del 1913, i Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD), gli ordini



professionali e, ad esempio, la FART (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296 pag.10);

che, per contro, le assicurazioni malattia private come la B. non sono sottoposte al regime della LIT;

che conseguentemente la scrivente Commissione non è competenza in materia a dirimere la vertenza e pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi, richiamati gli articoli sopraccitati,

pronuncia

- 1. Il ricorso è irricevibile.
- 2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
- Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmm.
- Intimazione:

-

Comunicazione:

-

PER LA COMMISSIONE CANTONALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

II Segretario

Francesco Trezzini

Roberto Di Bartolomeo

